



Approfondimento n. 17 – 4 giugno 2021

# CONCORSI PUBBLICI, LA RIFORMA BRUNETTA È LEGGE: COME CAMBIANO LE SELEZIONI

Luca Di Donna



#AreaTributi  
#AreaContabilità  
#AreaPersonale  
#AreaAziendePubbliche



## Premessa

---

Come noto, l'articolo 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, reca una serie di misure volte a semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. Si tratta di misure diversificate in relazione alle differenti tipologie di selezioni: concorsi già banditi e per i quali nessuna prova è stata ancora svolta; concorsi non ancora banditi, ma che lo saranno durante il perdurare dell'emergenza sanitaria; e infine concorsi che verranno banditi nella fase post-emergenziale.

Le finalità perseguite della norma, come spiegato dal Ministro Brunetta in audizione al Senato, sono quattro: sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia, digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime), velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni, valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze.

Le nuove norme, peraltro, sono state anticipate (lo scorso 29 marzo) dal parere favorevole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione del Dpcm 14 gennaio 2021. L'aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni.

Con questo breve approfondimento intendiamo fare il punto della situazione, analizzando in dettaglio come cambiano le modalità di espletamento dei concorsi pubblici dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

In calce al presente documento vengono altresì riportate le slide predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica per chiarire i contenuti del provvedimento.

## Procedura a regime

---

Come ricordato in premessa, l'articolo 10 del D.L. 44/2021 introduce delle nuove regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Vediamo schematicamente cosa prevede la riforma dei concorsi a regime (dunque fuori dal contesto emergenziale).

Queste in sintesi le principali novità:

- una sola prova scritta e una prova orale per il reclutamento del personale non dirigenziale (comma 1, lett. a);
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità (comma 1, lett. b);
- una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali (comma 1, lett. c);

- la possibilità di espletare le prove concorsuali in sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle stesse, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti (comma 2);
- la facoltà di suddividere le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto (comma 6).

La riforma è stata oggetto fin da subito di numerose critiche, soprattutto per le preoccupazioni dei più giovani di veder sfumare le possibilità di vincita dei concorsi a vantaggio di candidati più maturi. Il punto più controverso e dibattuto del provvedimento è stato infatti individuato in quella lettera c) del primo comma, secondo cui le pubbliche amministrazioni "prevedono" anche in deroga alla ordinaria disciplina di svolgimento dei concorsi pubblici (DPR 487/94) "*una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali*". Da qui si sono originate le proteste, dal momento che una valutazione dei titoli valida come preselezione penalizzerebbe fortemente chi si affaccia per la prima volta alla vita lavorativa e chi anche per motivi economici non ha potuto accedere a titoli di formazione ulteriori.

In sede di conversione in legge, tuttavia, sono stati apportati alcuni correttivi al testo originario che hanno consentito di superare le criticità appena evidenziate. Alla luce delle modifiche introdotte dal Parlamento, infatti, il vincolo del ricorso alla preselezione tramite la valutazione dei titoli di studio viene limitato solamente ai concorsi che hanno una «elevata specializzazione tecnica» e in cui i titoli sono «strettamente correlati alla natura ed alle caratteristiche delle posizioni bandite» (per cui, di fatto, negli enti locali questa procedura si potrà applicare soltanto nei concorsi per l'assunzione di specifici profili appartenenti alla categoria D). Inoltre, è stato specificato che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, potranno concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, lett. b), numero 7), della L. 56/2019 (lettera c-bis, introdotta dal Senato).

Un'altra novità introdotta in sede di conversione riguarda la partecipazione ai concorsi pubblici per i candidati in possesso di Laurea Magistrale in scienze delle religioni (LM64). Questa classe di laurea, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dispiegherà gli stessi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).

Da ultimo, pur confermando la possibilità di suddividere le commissioni esaminatrici dei concorsi in sottocommissioni (con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto), si stabilisce di attribuire alla sola commissione il compito di definire, in una seduta plenaria preparatoria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.

Le nuove disposizioni sollevano però alcuni rilevanti dubbi applicativi che sarebbe opportuno fugare al più presto per non lasciare spazio ad interpretazioni fantasiose. Appare in primo luogo necessario definire con precisione i residui spazi di applicazione della disciplina generale sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, atteso che, secondo quanto espressamente previsto dal comma 1, dette modalità semplificate sono adottate "anche in deroga" alla disciplina del D.P.R 487/1994 e della L. n. 56/2019 che, dunque, potrebbero ritenersi ancora applicabili – ove compatibili – a discrezione delle amministrazioni. Bisogna perciò anzitutto stabilire quale sia

il rapporto esistente tra la disciplina generale dei concorsi pubblici e quella derogatoria di recente introduzione<sup>1</sup>.

Altra questione che merita di essere approfondita è quella concernente le modalità di gestione della preselezione basata sulla sola valutazione dei titoli legalmente riconosciuti. Acclarato che per «titoli legalmente riconosciuti» si intendono soltanto i titoli di studio (e non anche quelli di servizio), resta da capire se sia o meno necessaria la predeterminazione in sede regolamentare di un sistema di pesatura unico dei titoli medesimi o se invece a ciò possa legittimamente provvedere anche il singolo bando.

Infine, come condivisibilmente affermato da Arturo Bianco (si v. il suo articolo intitolato “*Concorsi, così la riforma impone di cambiare i regolamenti locali*” pubblicato su NtPlus del 28 maggio 2021), “è necessario che siano chiariti quali sono gli «strumenti informatici e digitali» che gli enti devono utilizzare per le prove scritte: oltre ai computer ed ai tablet si possono considerare come tali anche i quiz che vengono corretti tramite lettore ottico? Si deve inoltre ricordare che occorre comunque garantire che la correzione degli elaborati sia effettuata in modo da garantire l’anonimato e l’associazione tra il punteggio ottenuto e il nominativo sia fatta solo alla fine di questa fase, risultato che attualmente viene raggiunto con l’inserimento degli elaborati in buste”<sup>2</sup>.

## Procedura per i concorsi pubblici da svolgersi durante l’emergenza epidemiologica

---

I commi 3 e 5 dell’art. 10 prevedono specifiche misure transitorie volte a gestire le procedure concorsuali in pendenza dello stato di emergenza (attualmente previsto sino al 31 luglio 2021). In particolare, per quanto riguarda le procedure concorsuali già bandite alla data del 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 44/2021) ma non ancora espletate<sup>3</sup>, le amministrazioni interessate:

- sono tenute a prevedere l’utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3, primo periodo);
- possono prevedere (comma 3, secondo periodo):
  - l’utilizzo di sedi decentrate;
  - la fase di valutazione dei titoli - dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un massimo di trenta giorni (limite introdotto in sede di conversione), i termini di

---

<sup>1</sup> Ad esempio, non è chiaro se le nuove modalità semplificate introdotte dal D.L. n. 44/2021 consentano o meno agli enti locali di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva con le modalità e i requisiti di cui all’art. 3, comma 6, lett. b), della richiamata L. n. 56/2019, come affermato di recente dall’Anci con Nota prot. n. 36/VSG/SD/AB del 14/04/2021.

<sup>2</sup> Potrebbe ad esempio considerarsi ammissibile una prova scritta che, sebbene svolta interamente con strumenti informatici e digitali, preveda la stampa finale dell’elaborato da parte del candidato e il relativo imbustamento? L’imbustamento, infatti, almeno apparentemente, è l’unico strumento di salvaguardia capace di garantire che la scheda con le risposte non venga alterata/scambiata in danno o vantaggio di qualcuno e che, al contempo, venga rispettata la regola dell’anonimato dell’autore del test.

<sup>3</sup> Il Dipartimento della funzione pubblica fa coincidere il concetto di mancato svolgimento di attività concorsuali con quello di mancato espletamento delle prove.

partecipazione - in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione per i profili ad alta specializzazione tecnica;

- limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l'obbligatorietà della prova orale.

In relazione, invece, alle procedure concorsuali bandite tra il 1° aprile 2021 e la fine dello stato di emergenza, viene concessa alle pubbliche amministrazioni la facoltà di prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale posta dal comma 1, ferma restando l'obbligatorietà delle altre modalità previste a regime dalle lettere b) e c) del medesimo comma 1, ossia l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti per i profili ad alta specializzazione tecnica (comma 3, terzo periodo).

Le predette misure si applicano infine anche alle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione (comma 5). Per espressa previsione di legge, peraltro, tale applicazione può avvenire anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti (ferma restando l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito).

## **Svolgimento delle prove concorsuali in presenza**

---

Il comma 9 dell'art. 10, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 76/2021, stabilisce che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni (oltre che delle selezioni pubbliche indette dalle società a controllo pubblico di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016) nel rispetto del nuovo Protocollo validato, lo scorso 29 marzo, dal Comitato tecnico-scientifico che coordina gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria (di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630).

Ciò significa che, a partire da tale data, devono ritenersi superate le limitazioni numeriche contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, il quale consentiva agli enti la possibilità di svolgere prove preselettive o scritte in presenza solo per un numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova.

Giova tuttavia in proposito rammentare che, sulla base del richiamato Protocollo per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici, per le prove in presenza vengono introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio:

- obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all'atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
- durata massima della prova di un'ora;
- obbligo di indossare, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, mascherine FFP2 messe a disposizione dall'amministrazione organizzatrice;
- svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti;
- percorsi dedicati e separati di entrata e di uscita;
- adeguate volumetrie di ricambio d'aria per ogni candidato.

## **CONCORSI PUBBLICI**

# **Ecco come cambiano i concorsi nel pubblico impiego**

*a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 28 maggio 2021, n. 76*

**1 Giugno 2021**



NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI  
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)

## CONCORSI A REGIME POST-EMERGENZA COVID

ART. 10 COMMA 1 E COMMA 2

### MODALITÀ OBBLIGATORIE

1. Una sola prova scritta e una prova orale
2. Per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell'ammissione alle fasi successive
3. Utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza
4. La commissione definisce, in una seduta plenaria, procedere a criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione contestualmente alla graduatoria finale

### MODALITÀ EVENTUALI

5. Sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati)
6. Anche eventuale videoconferenza per prova orale
7. Titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore ad un terzo
8. Eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove





NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI  
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)

## CONCORSI GIÀ BANDITI

(NESSUNA PROVA ESEGUITA)

ART. 10 COMMA 3

### MODALITÀ OBBLIGATORIE

1. In vigore sino al perdurare dello stato di emergenza
2. Utilizzo degli strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza

### MODALITÀ EVENTUALI (utilizzabili con le risorse disponibili)

3. Per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell'ammissione alle fasi successive. Titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore ad un terzo (con riapertura del bando e pubblicità)
4. Una sola prova scritta e una eventuale prova orale
5. Sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati)
6. Eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove
7. Anche eventuale videoconferenza per prova orale





**NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI  
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)**

## CONCORSI DA BANDIRE

(DA PUBBLICARE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DL 44/2021)  
ART. 10 COMMA 3

### MODALITÀ OBBLIGATORIE

1. Una sola prova scritta (la prova orale è eventuale)
2. Per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell'ammissione alle fasi successive
3. Utilizzo degli strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza

### MODALITÀ EVENTUALI

4. Sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati)
5. Anche eventuale videoconferenza per prova orale
6. Titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore ad un terzo
7. Eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove





**NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI  
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)**

## **NUOVE LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI VALIDATE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)**

ART. 10 COMMA 9 – LA SICUREZZA

1. Durata massimo di 1 ora della prova in presenza e a partire dal 3 maggio 2021
2. Candidati e personale dell'organizzazione devono effettuare il tampone nelle 48 ore antecedenti (anche se vaccinato)
3. Utilizzo degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza
4. Utilizzo di sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), onde limitare al massimo gli spostamenti
5. Obbligo di indossare la mascherina ffp2 fornita dall'organizzazione
6. Prevedere adeguati ricambi di aria e distanziamento tra i candidati
7. Percorsi differenziati per ingressi e uscite
8. Collaborazione con il sistema di protezione civile regionale e nazionale per l'organizzazione e la gestione delle prove

